

CAMERA DEI DEPUTATI N. 173

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BURANI PROCACCINI**

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, ha modificato completamente i titoli per l'ottenimento della dispensa dalla ferma di leva di cui all'articolo 22 della legge n. 191 del 1975. Infatti nella nuova elencazione, sensibilmente decurtata, formulata dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 504 del 1997, non sono state fatte salve le disposizioni di cui ai numeri 10) e 11) del primo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 191 del 1975, relativi alla dispensa per gli orfani ed i figli di invalidi del lavoro con percentuale dal 75 per cento in poi. Si tratta di nuclei familiari in notevole difficoltà, come possono esserlo quelli in cui il disabile grave, che ha fornito al progresso civile e sociale della Nazione un grande tributo di sacrificio psico-fisico personale, spesso non riesce a ritrovare la serenità personale e familiare e la cui disabilità ha un notevole impatto sociale tramutandosi in *handicap grave*.

Il legislatore non ha tenuto nel giusto conto il significato del danno, che ha un peso personale grandissimo ma che spesso non ha un rilievo sociale né a livello di assistenza né a livello di riconoscimento.

In sede legislativa può essere sanata questa grave questione che ha disconosciuto un così importante diritto soggettivo volto anche a prevenire l'aggravarsi di un disagio familiare sempre incombente in presenza di un disabile grave nel nucleo familiare; si tratta di un diritto acquisito che, così arbitrariamente e semplicemente cancellato, pone in discussione e disconosce un principio equo e sostenibile, giuridicamente e moralmente.

La proposta di legge, composta da un unico articolo, integra il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, con due disposizioni: la prima dispensa dal servizio di leva il primo o altro figlio maschio di genitore caduto sul lavoro; la seconda dispensa dal servizio di leva il primo o altro figlio maschio di genitore invalido del lavoro di prima e di seconda categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono aggiunte le seguenti:

« *g-bis*) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o autonomo o deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

g-ter) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e di seconda categoria ».

